



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

[Tramite PEC](#)

[e per conoscenza](#)

ALLA DGMCTCNT

ALL'UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

A SI.CAMERA

EX CENTRO STUDI DELLE CCIAA TAGLIACARNE

cdt@sicamera.camcom.it

Oggetto: **Modalità di acquisizione dei requisiti professionali per l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate da parte dei cittadini stranieri in Italia. Indicazioni operative per CCIAA.**

Si trasmette la nota di pari oggetto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, in data 9 aprile u.s., che fornisce indicazioni in merito all'accesso dei cittadini comunitari e di paesi terzi per l'esercizio di attività regolamentate per le quali è prevista l'iscrizione al registro delle imprese.

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

(Marco Maceroni)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA
SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL
SISTEMA CAMERALE
dgv.dg@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Modalità di acquisizione dei requisiti professionali per l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate da parte dei cittadini stranieri in Italia. Indicazioni operative per CCIAA.

La presente si pone l'obiettivo di riepilogare, a beneficio delle CCIAA, le modalità a mezzo delle quali i cittadini stranieri possono soddisfare i requisiti professionali per l'accesso alle professioni regolamentate in Italia, ai sensi della normativa vigente (in relazione alla quale siano intervenuti gli eventuali provvedimenti di attuazione), anche ad esito del confronto con i competenti Uffici del Ministero dell'università e della ricerca (Uffici III e VI della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca).

Una prima modalità risiede nel riconoscimento della qualifica relativa a professione che il soggetto possa già legittimamente esercitare nel Paese estero, in applicazione della Direttiva 2005/36/CE, recepita con Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, la cui applicazione è stata estesa ai cittadini stranieri (extra UE) dall'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Secondo tali disposizioni il riconoscimento può aver luogo sulla base:

- a) del possesso dei requisiti prescritti in loco (professione regolamentata);
- b) dell'aver ricevuto una formazione specificamente orientata all'esercizio della professione in questione (formazione regolamentata, **come da specifiche indicazioni fornite dalla competente Autorità estera** o dalle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi extra UE);
- c) dall'aver esercitato, nel Paese di provenienza, la professione per un determinato periodo di tempo (esperienza professionale).

L'interessato dovrà presentare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura il Decreto di riconoscimento adottato da questa Amministrazione, eventualmente a seguito del superamento delle prescritte misure compensative.

Una seconda modalità consiste nell'aver ottenuto:

- a) Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, ai sensi dell'art. 387 del 16 aprile 1994, n. 297. Tale disposizione prescrive che il riconoscimento sia disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, che allo stato non risulta emanato;
- b) Riconoscimento dei titoli di studio ai sensi della legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, attivabile dai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica e degli Stati aderenti alla Convenzione. L'Italia ha affidato al CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) <http://www.cimea.it/it/index.aspx>, il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli.

Al fine di avviare un'attività economica, l'interessato potrà presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura il provvedimento finale della competente istituzione scolastica/universitaria, che dispone l'equiparazione del titolo di studio posseduto ad un titolo previsto dall'ordinamento italiano, anche ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio. In riferimento a quanto indicato alle lettere a) e b), oltre che ad ulteriori possibilità di cui alla normativa pro tempore vigente, gli interessati potranno assumere informazioni presso il CIMEA o gli Uffici relazioni con il pubblico del Ministero dell'istruzione (in riferimento ai titoli di scuola secondaria) e del Ministero dell'università e della ricerca (in relazione ai titoli universitari).

Una terza modalità, ai sensi dall'articolo 12 della Legge 29 del 2006, consistente nella procedura di valutazione della corrispondenza di titoli e certificazioni. La norma citata dispone, al comma 1, che *“in caso di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'Ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica”* e che (comma 2) *“La valutazione dei titoli di studio e' subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento”*.

Premesso che questo Ministero è competente al riconoscimento di qualifica professionale estera esclusivamente secondo la prima modalità su richiamata, in occasione della quale non viene in rilievo alcuna autonoma attività di riconoscimento/equipollenza/equivalenza di titoli di studio esteri (non contemplata dal decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. di attuazione della Direttiva 2005/36/CE), i titoli

di studio acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica, potranno essere oggetto di valutazione, in applicazione dell'art. 12 della L. 29/2006, nell'ambito del procedimento amministrativo presso codeste CCIAA volto ad avviare l'attività d'impresa, secondo quanto indicato alla terza modalità sopra illustrata.

Tanto premesso, si chiede a codesta Direzione Generale di veicolare le su esposte informazioni alle CCIAA, in coerenza alle proprie competenze istituzionali ed ai canali di comunicazione già in essere con le medesime CCIAA.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino